

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA “DALLE STALLE ALLE STELLE”

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito CTS) e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito RdS), l'associazione denominata «Dalle Stalle alle Stelle» (di seguito “Associazione”).

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Santa Giusta (OR) e ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione

Sportiva cui l'Associazione medesima si affilia e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L'Associazione è tenuta a iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, nonché delle attività sportive dilettantistiche di cui alla RdS. A tal fine, potrà instaurare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e aderire a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni riconosciute dal CONI, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e realizzare le seguenti attività:

a) Attività sportive dilettantistiche

Valorizzare lo sport dilettantistico come strumento di educazione, crescita personale, inclusione sociale e partecipazione alla vita del territorio, promuovendone la pratica in tutte le sue espressioni, anche a favore di persone con disabilità o in condizione di fragilità;

b) Promozione sociale, educativa e culturale dello sport

Favorire la promozione sociale, educativa e culturale dei giovani e della comunità, contrastando l'emarginazione e il disagio economico e concorrendo alla creazione di spazi di aggregazione, socializzazione e diffusione della cultura, anche attraverso il turismo sociale e culturale;

c) Mediazione animale e inclusione sociale

Promuovere attività di mediazione e interazione uomo-animale quali



strumenti di benessere psicofisico, crescita personale e inclusione sociale,

in particolare a favore di persone con disabilità, soggetti fragili o in situa-

zioni di disagio;

d) *Educazione, formazione e coaching*

Promuovere l'educazione, la formazione professionale e il coaching, orien-

tando giovani e adulti verso lo sviluppo delle competenze, la partecipazio-

ne civica e l'inserimento nel mondo del lavoro, anche in contesti di reinse-

rimento sociale o penitenziario;

e) *Tutela e valorizzazione degli animali e dell'ambiente*

Putelare gli animali e l'ambiente, accogliendo animali in difficoltà e pro-

muovendo una cultura condivisa della sostenibilità, del rispetto per ogni

forma di vita e dell'armonia tra uomo, ambiente e animali;

f) *Cultura, ricerca e comunicazione sociale*

Promuovere attività culturali, artistiche, di ricerca e di comunicazione so-

ciale, incluse attività editoriali e di radiodiffusione a carattere comunitario,

finalizzate alla diffusione della conoscenza e dei valori della relazione

uomo-ambiente-animale;

g) *Cooperazione, solidarietà e promozione del benessere*

Perseguire finalità assistenziali, di cooperazione, solidarietà e promozione

del benessere psicofisico, contrastando la povertà e l'esclusione sociale e

promuovendo i diritti, le pari opportunità e la cittadinanza attiva, in parti-

colare a favore di donne vittime di violenza, persone con disabilità, mi-

granti e altri soggetti vulnerabili;

2. In qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica, l'Associazione esercita

in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive

dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo le discipline dell'Equitazione, della Cinofilia, della Ginnastica e della Cultura sportiva.

3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può esercitare, in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica (ai sensi della RdS), anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del CTS:

a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) del CTS*, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- percorsi di accompagnamento e sostegno a persone in condizioni di fragilità, disabilità o disagio sociale, anche mediante l'impiego di cavalli, cani e gatti in progetti di mediazione animale a carattere educativo, riabilitativo o terapeutico;
- gestione di spazi multifunzionali e centri di mediazione animale rivolti a soggetti svantaggiati, favorendo occasioni di socializzazione e partecipazione alla vita comunitaria;
- attività di inclusione sociale rivolte in particolare a donne vittime di violenza, persone con disabilità, migranti e altri soggetti in condizione di vulnerabilità.

b) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, co. 1, lett. d) del CTS*,



che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- corsi di formazione professionale per operatori di mediazione animale, istruttori sportivi, artieri e altre figure tecniche, anche in collaborazione con enti accreditati;
- percorsi di coaching e sviluppo delle competenze personali, volti alla crescita della consapevolezza e alla promozione della partecipazione civica;
- attività culturali di interesse sociale finalizzate alla diffusione della conoscenza, dei valori educativi e della relazione uomo-ambiente-animale.

c) *Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all'art. 5, co. 1, lett. e) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:*

- accoglienza, cura e mantenimento di animali — in particolare cavalli e cani disabili, anziani, a fine carriera sportiva o provenienti da sequestri o situazioni di abbandono — garantendo loro condizioni di benessere, una gestione etica e un contesto di reinserimento armonico;
- progetti di educazione ambientale e promozione della sostenibilità, volti a diffondere comportamenti responsabili tra cittadini, istituzioni ed enti;
- iniziative di economia circolare e sensibilizzazione al rispetto per ogni forma di vita e del patrimonio naturale.

d) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione*

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5, co. 1, lett. i) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- organizzazione di eventi, mostre, festival, incontri culturali e attività di turismo sociale e culturale, finalizzati alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione della cultura italiana e internazionale nelle sue diverse forme artistiche ed espressive;
- progetti di divulgazione scientifica sulla relazione uomo-ambiente-animale e di alta formazione culturale;
- promozione e diffusione della cultura del volontariato, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli associati e della comunità locale.

e) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, di cui all'art. 5, co. 1, lett. j) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- produzione e diffusione di contenuti audiovisivi e radiofonici a carattere comunitario, finalizzati alla promozione delle attività dell'Associazione e dei valori di inclusione, sostenibilità e benessere animale;
- realizzazione di programmi di comunicazione sociale volti alla sensibilizzazione della comunità sui temi della mediazione animale, della tutela ambientale e della cittadinanza attiva;
- attività editoriali e di comunicazione sociale finalizzate alla diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale.

f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, cultu-



rale o religioso, di cui all'art. 5, co. 1, lett. k) del CTS, che nel concreto si

traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla

stessa riconducibili:

- organizzazione di attività di turismo sociale, culturale e ambientale rivolte in particolare a persone con disabilità, soggetti fragili e categorie svantaggiate;
- realizzazione di percorsi di turismo esperienziale legati alla natura, agli animali e alle tradizioni del territorio, quali strumenti di aggregazione, coesione sociale e valorizzazione del patrimonio locale;
- iniziative di cooperazione e solidarietà nell'ambito del turismo responsabile, finalizzate all'incontro tra culture e alla promozione della pace e della convivenza civile.

g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5, co. 1, lett. l) del CTS,

che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività

specifiche alla stessa riconducibili:

- doposcuola, supporto scolastico e laboratori educativi rivolti a minori in situazioni di disagio o a rischio di dispersione scolastica;
- percorsi di promozione dell'empatia e della comunicazione nonviolenta, volti alla prevenzione del bullismo e allo sviluppo delle competenze relazionali;
- attività di contrasto alla povertà educativa attraverso l'accesso gratuito o agevolato a esperienze formative, sportive e culturali.

h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'art. 5, co. 1, lett. p) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale rivolti a persone svantaggiate, in situazione di fragilità o provenienti da contesti di esclusione sociale, anche in ambito penitenziario;
- attività di orientamento al lavoro e accompagnamento all'inserimento lavorativo nei settori della cura degli animali, dello sport, dell'educazione e delle attività ambientali;
- tirocini e laboratori pratici realizzati in collaborazione con enti accreditati, finalizzati all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

i) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5, co. 1, lett. t) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- organizzazione e gestione di corsi, stage, manifestazioni, gare ed eventi sportivi nelle discipline dell'equitazione, cinofilia, ginnastica, cultura fisica e discipline olistiche e posturali quali lo yoga e tecniche affini, nonché gestione di impianti, scuderie, maneggi, campi e strutture dedicate;
- attività di preparazione tecnica, avviamento, allenamento e aggiornamento sportivo, valorizzando lo sport come strumento di educazione, crescita personale e partecipazione alla vita del territorio;
- promozione della pratica sportiva adattata e inclusiva per persone con di-



sabilità o in condizione di fragilità, quale veicolo di formazione integrale e coesione sociale.

j) *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5, co. 1, lett. v) del CTS*, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- percorsi educativi sulla nonviolenza, il rispetto reciproco e la comunicazione nonviolenta rivolti a giovani e adulti, anche nell'ambito delle attività sportive, educative e di mediazione animale;
- iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della legalità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti in percorsi di reinserimento sociale o penitenziario;
- progetti di promozione della pace e della convivenza civile, anche mediante attività sportive e culturali come strumenti di incontro, dialogo e superamento delle differenze.

k) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5, co. 1, lett. w) del CTS*, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- promozione delle pari opportunità nell'accesso alle attività sportive, educative e culturali, con particolare attenzione a soggetti in condizione di

svantaggio, discriminazione o vulnerabilità;

- iniziative di sensibilizzazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, delle donne vittime di violenza, delle persone migranti e di tutte le categorie a rischio di esclusione sociale;
- attività di promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e della solidarietà nella vita comunitaria, favorendo forme di aiuto reciproco e cooperazione tra persone e gruppi.

4. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi precedenti mediante lo svolgimento delle predette attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del CTS, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3 - Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'Assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il

quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 30 giorni prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della normativa vigente.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice civile.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-

no essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente. Nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vicepresidente è eletto su proposta del Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- | | |
|--|--|
| a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; | |
| b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; | |
| c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge; | |
| d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, c. 6 del CTS; | |
| e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; | |
| f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati; | |
| g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; | |
| h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati. | |

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte

nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

2. L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice civile. L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.





3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 - Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, l'Organo di Controllo può svolgere anche la revisione legale dei conti, a condizione che almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti a un revisore legale iscritto nell'apposito registro o a una società di revisione legale iscritta nel medesimo registro.

Articolo 12 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

to delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative e di iscrizione, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del CTS.

Articolo 13 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del CTS. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il RUNTS.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in un'annotazione in calce al rendiconto medesimo.



Articolo 14 - Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e, in ogni caso, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale, lo deposita presso il RUNTS e lo pubblica sul proprio sito internet.

2. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Articolo 15 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al CTS.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, pre-

vio parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché a quanto previsto dalla RdS, limitatamente all'attività sportiva diletantistica esercitata.

Letto, confermato e sottoscritto in Santa Giusta il 11 marzo 2026

reg. prop. e
ipotecaria

Catastale
Bolli

L.

I.N.V.I.M.

T. 9.

TOTALE

Registrato a Iglesias II 17 MAR. 2026

al N. 60 Mod. 3 Vol. ✓

